

26187-20



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
CIVILE
ATTIVITA'
PERICOLOSA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DANILO SESTINI - Presidente -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

R.G.N. 30509/2018

Cron. 26187

Rep. C.U.

Ud. 02/10/2020

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30509-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis) ;

- ricorrente -

contro

2020 (omissis) e (omissis) , elettivamente

domiciliate in (omissis) , presso lo

1580 studio dell'avvocato (omissis) , che le

rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

(omissis) ;

- controricorrenti -

nonchè contro

(omissis) , (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1641/2017 della CORTE
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 02/10/2020 dal Consigliere Dott.

CHIARA GRAZIOSI;

Rilevato che:

Con atto di citazione del 1 marzo 2004 (omissis) , (omissis) e
(omissis) convenivano davanti al Tribunale di L'Aquila, per ottenerne il
risarcimento per i danni loro derivati dal decesso della rispettiva figlia e sorella
(omissis) , avvenuto per avvelenamento da monossido di carbonio
sprigionato dalla caldaia di un appartamento preso in locazione, (omissis)
e (omissis) - quali proprietari dell'appartamento -, (omissis) -
quale locatore - e (omissis) - quale tecnico -.

I convenuti si costituivano, resistendo; veniva chiamata in garanzia l'agenzia
immobiliare che si era occupata del contratto locatizio, (omissis).

Con sentenza del 20 maggio 2010 il Tribunale condannava a risarcire gli attori
soltanto il (omissis).

Avendo quest'ultimo proposto appello principale, avendo proposto appello
incidentale i ^{coniunti} ~~coniugi~~ della defunta e ulteriore appello incidentale (omissis) ,
la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 14 settembre 2017, per quanto
qui interessa, dichiarava nulla la pronuncia di primo grado e, decidendo nel

merito, accertava il difetto di legittimazione passiva di (omissis) non risultando proprietaria dell'immobile e condannava solidalmente a risarcire i danni ai parenti della vittima il proprietario (omissis) e il tecnico (omissis) (omissis).

Il (omissis) ha proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui si sono difese con controricorso la (omissis) e (omissis) .

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 1223, 2043, 2056 c.c., 40 e 41 c.p..

Il giudice d'appello ha ritenuto responsabile il ricorrente per avere installato e poi modificato la caldaia, nonché per essere intervenuto il 15 dicembre 2001 - il decesso della vittima fu scoperto il 24 dicembre 2001 - sull'impianto: tutti eventi che, "quand'anche avvenuti sì come erroneamente assunti" dal giudice, non sarebbero "in relazione, neppure indiretta, con il decesso".

Si richiama quanto sarebbe stato appurato dalla perizia di tale (omissis) nel procedimento penale espletato per la tragica vicenda, perizia secondo la quale la caldaia sarebbe stata "la fonte prima e prevalente" dell'inquinamento da monossido di carbonio, si sarebbe verificato un concorso di cause e la prevalente e assoluta tra esse sarebbe stata l'omessa corretta "manutenzione dell'apparecchio che ha impedito il rilievo e la rimozione dell'occlusione dello scambiatore di calore".

Le condotte e le omissioni attribuite dal giudice d'appello all'attuale ricorrente non avrebbero avuto efficienza causale in rapporto all'evento: ricordata la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla causalità, il motivo attinge ancora dalla perizia (omissis) e confuta passi motivazionali della sentenza impugnata, invocando pure elementi probatori tratti dal compendio delle prove, che sarebbero a favore del ricorrente, quali il non essere state smentite,

ad avviso del ricorrente, dichiarazioni rese da quest'ultimo in interrogatorio formale, le s.i.t. di tale (omissis) e la sua testimonianza in sede civile.

Si conclude pertanto per l'assenza della connessione causale.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 1223, 2043 e 2056 c.c.

Il ricorrente avrebbe addotto di aver installato nel 1990 l'impianto con la caldaia in un vano esterno e non comunicante con l'abitazione, e che (omissis) (omissis) avrebbe modificato poi lo stato dei luoghi. La corte territoriale "rimprovera" al ricorrente di non avere però provato che, senza tali modifiche, il sinistro non sarebbe avvenuto. Si oppone con il motivo che il ricorrente, nella memoria istruttoria del 22 giugno 2005, avrebbe proposto tre capitoli, ammessi, per prova orale, riguardanti come egli aveva installato l'impianto, come l'immobile fu modificato da (omissis) nel 1992 e nel 1994; e conferma di questi fatti sarebbe derivata dalla relativa testimonianza di tale (omissis) i.

Il ricorrente avrebbe pure dimostrato la relazione della modifica con il sinistro: questo emergerebbe infatti nel verbale d'ispezione degli intervenuti carabinieri, nella deposizione resa il 7 giugno 2006 dal carabiniere (omissis) e da un passo (riportato nel motivo) della perizia (omissis).

In conseguenza di tutto ciò si sarebbe dovuto ritenere imprevedibile l'evento per il ricorrente.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 2043 e 2697 c.c.

La Corte d'appello avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente anche per la sua visita all'impianto effettuata il 15 dicembre 2001: peraltro, la Corte non avrebbe tenuto in conto che egli sarebbe stato chiamato non per verificare la caldaia, ma per la riparazione di una perdita d'acqua.

Viene citata una frase estratta dalla perizia (omissis) (per cui l'intervento "non appare aver interessato la sezione combustione della caldaia, pertanto si

ritiene ininfluyente"), uno stralcio del rapporto di conclusione delle indagini dei carabinieri (per cui il 15 dicembre 2001 il tecnico fu chiamato "in quanto la caldaia non funzionava", egli quindi risolse una perdita d'acqua e così "la caldaia ebbe a funzionare"), le s.i.t. rese dallo stesso ricorrente nonché quelle rese da chi lo aveva chiamato, (omissis) .

Si sostiene infine che la riparazione di perdita d'acqua sarebbe stata effettuabile "indipendentemente dalla verifica del complessivo funzionamento dell'impianto"; e la "concreta prestazione" resa dal ricorrente non avrebbe potuto rendere "immediatamente percepibile la potenziale fonte di pericolo connessa all'ostruzione del sistema di evacuazione dei fumi (dovuto alla presenza di un nido di topo...)".

4. Tutti questi motivi, che per questo vanno congiuntamente vagliati, sono accomunati da un contenuto che *ictu oculi* consiste nella proposizione di una valutazione alternativa dell'esito del compendio probatorio - sostenuta, per di più, da estrapolazioni artificiose -, perseguendo, dunque, un terzo grado di merito in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità.

A proposito del secondo motivo, a questo punto meramente *ad abundantiam*, si osserva che comunque, come riconosce, a ben guardare, pure il ricorrente, il giudice d'appello non ha fondato la sua responsabilità soltanto sull'installazione e sulla modifica della situazione dell'impianto, bensì anche sul suo intervento del 15 dicembre 2001, che avrebbe reso impossibile l'imprevedibilità per un tecnico del successivo tragico evento. A tale ulteriore fondamento della responsabilità del ricorrente viene poi dedicato l'ultimo motivo, ancora - inammissibilmente, si ripete - in termini di censura direttamente fattuale; e non si può non rilevare, per quanto sempre *ad abundantiam*, che dalla stessa narrazione dei fatti offerta da quest'ultima censura risulta che il tecnico fu chiamato non soltanto come idraulico per una perdita d'acqua dell'impianto appunto idraulico, bensì proprio perché era la caldaia che non funzionava: il che, logicamente, conduce a dedurre che il tecnico avrebbe dovuto sottoporre l'impianto a un esame completo, e che in tal modo avrebbe constatato anche la

presenza del nido di topi da cui è indiscusso che derivò poi l'espansione del monossido di carbonio e quindi il sinistro mortale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alle controricorrenti (omissis) (omissis) e (omissis) delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti (omissis) e (omissis) le spese processuali, liquidate in un totale di € 12.500, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.


Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2020

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

Danilo Sestini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 NOV 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello